

Pubblicato il 10/04/2017

Sent. n. 297/2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 612 del 2008, proposto da:

Amaducci Giorgio, rappresentato e difeso dall'avvocato Monica Rughi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Guido Mascioli, in Bologna, via Santo Stefano n. 30;

contro

Comune di Rimini, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Assunta Fontemaggi, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Bragagni in Bologna, Strada Maggiore n. 31;

per l'annullamento

di n. 2 provvedimenti, entrambi adottati in data 2.4.2008, con cui l'amministrazione comunale di Rimini ha respinto le domande di definizione di condono edilizio presentate dall'odierno ricorrente per la legittimazione in sanatoria di opere abusive consistenti nella realizzazione di un "manufatto leggero" e nella ristrutturazione, con ampliamento, di un fabbricato accessorio, in via Coriano nel comune di Rimini.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Rimini;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2017, il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti, i difensori avv. Monica Rughi e avv. Francesco Bragagni;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame, il proprietario di un'area sita in via Coriano nel comune di Rimini ha impugnato i provvedimenti entrambi datati 2/4/2008, con i quali la locale civica amministrazione ha respinto le istanze del medesimo dirette a sanare gli interventi edilizi abusivi realizzati in tale area, rispettivamente consistenti nella costruzione di un "manufatto leggero" e nella ristrutturazione, con ampliamento, di un fabbricato accessorio.

A sostegno dell'impugnativa, il ricorrente deduce motivi in diritto rilevanti: Incompetenza dell'amministrazione comunale, in quanto l'atto impugnato rientra nelle attribuzioni dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo operante sull'area in questione; violazione dell'art. 32 L. n. 47 del 1985 e della circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 30/7/1985; violazione dell'art. 27 c. 6 lett. e) e dell'art. 33 c. 7 lett. e) e c. 8 L.R. Emilia – Romagna n. 23 del 2004; violazione della disposizione di servizio 22/3/2007 del comune di Rimini; violazione del principio del giusto

procedimento; violazione degli artt. 97 e 113 Cost.; violazione art. 3 L. n. 241 del 1990; eccesso di potere sotto i profili di carenza di istruttoria e di motivazione.

Si è costituita in giudizio l'amministrazione comunale di Rimini, genericamente chiedendo la reiezione del ricorso per la ritenuta infondatezza dello stesso.

Alla pubblica udienza del giorno 18/1/2017, la causa è stata chiamata ed è stata quindi trattenuta per la decisione, come indicato nel verbale.

Il Collegio osserva che il ricorso non merita accoglimento.

I dinieghi di condono edilizio oggetto della presente controversia risultano sufficientemente motivati sulla base dell'accertamento – mediante l'esperimento di adeguata attività istruttoria - che l'area su cui insistono i manufatti abusivi oggetto delle due istanze di sanatoria, presentate dal ricorrente ai sensi dell'art. 32 D.L. n. 269 del 2003, ricade nella fascia di rispetto autostradale (m. 60) ex D.M. n. 1404 del 1968. Detti interventi sono stati pertanto realizzati su un'area soggetta a vincolo assoluto di inedificabilità, con conseguente evidente insanabilità delle opere abusive, secondo quanto prevedono le norme di cui all'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 e all'art. 32 L.R. Emilia – Romagna n. 23 del 2004. Il Collegio ritiene, al riguardo, di condividere l'indirizzo giurisprudenziale, oramai consolidatosi in *subiecta materia*, che riconosce al vincolo di inedificabilità sulla fascia stradale (o autostradale) carattere assoluto, con la conseguenza che le distanze di rispetto vanno osservate anche con riferimento ad opere che non superino il livello della sede stradale o che costituiscano mere sopraelevazioni (v. Cons. Stato, sez. IV, 15.4.2013 n. 2062; 13/2/2010 n. 772; T.A.R. Calabria –CZ-23/3/2015 n. 523; T.A.R. Liguria sez. I, 12/3/2015 n. 276). Alla luce dell'esistenza di tale vincolo di inedificabilità assoluta, che, nella specie, è certamente preesistente all'abuso realizzato, in quanto le relative opere risultano ultimate solo in data 20/3/2003, come da dichiarazione resa dallo stesso odierno ricorrente nelle istanze di condono edilizio relative alle due opere in questione, si appalesano infondate tutte le censure rassegnate dal ricorrente, sia che esse siano riferite al presunto mancato coinvolgimento procedimentale dell'ente proprietario (o gestore) dell'autostrada, sia che sostengano l'inedificabilità solo relativa dell'area ricadente nella fascia di rispetto autostradale, sia che, ulteriormente, denunciino l'illegittimità dei gravati dinieghi per asserita, ma in realtà insussistente, falsa e/o mancata applicazione dell'art. 33, commi 7 e 8 L.R. n. 23 del 2004. Il Collegio ritiene, infine, anche alla luce delle considerazioni già svolte, che siano del tutto inconsistenti le ulteriori censure rilevanti eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, risultando che i provvedimenti impugnati siano effettivamente ricognitivi della reale situazione dell'area interessata dagli interventi abusivi, nonché sufficientemente esplicativi delle ragioni in base alle quali non è stato possibile accogliere le istanze di condono edilizio presentate dal ricorrente.

Per le suesposte ragioni, il ricorso è respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia – Romagna, Bologna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente, quale parte soccombente, al pagamento, in favore del comune di Rimini, delle spese relative al presente giudizio, che si liquidano per l'importo onnicomprensivo di €. 2.000,00 oltre accessori di legge, tenuto anche conto della costituzione solo formale del Comune resistente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2017, con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Umberto Giovannini, Consigliere, Estensore

Ugo De Carlo, Consigliere

L'ESTENSORE
Umberto Giovannini

IL PRESIDENTE
Giuseppe Di Nunzio

IL SEGRETARIO